

tutti gli aventi diritto possano utilmente beneficiarne anch'esse, entro l'anno dal giorno in cui si verificò la richiesta modificazione di famiglia, non avanzarono domanda di assegnazione alla 3ª categoria; tenuto presente che solo i più umili, perchè più ignari (e perciò appunto più bisognosi di assistenza) sono coloro i quali, e non per propria colpa, incorrono in tale decadenza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MIRABELLI ERNESTO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. La legge del 1907 prescrive il termine d'un anno per far valere il diritto al passaggio alla seconda od alla terza categoria, dopo la chiusura della leva. A parte la questione generale giuridica sulla prescrizione, sta in fatto che conviene disciplinare queste domande del passaggio alla seconda od alla terza categoria; altrimenti s'avrebbe un affollamento grandissimo di domande fatte da coloro che, pur avendo diritto di passare alla seconda od alla terza categoria, non l'hanno fatto valere in tempo utile. E quest'affollamento s'avrebbe in occasione della chiamata delle classi. Ora il collega Dello Sbarba capirà che, in un momento importantissimo, come quello della mobilitazione, s'avrebbe un lavoro enorme che porterebbe confusione, quando questa è da evitare assolutamente.

Ma, se il Ministero della guerra, di fronte a disposizione di legge, non può prendere provvedimenti a favore di coloro che trascurarono di far valere questo loro diritto, ha però sempre, caso per caso, provveduto ai casi pietosi, interessandosi a vedere ed a provvedere qualora qualche domanda di passaggio alla seconda o terza categoria non fosse stata fatta per ragioni di forza maggiore.

Il Ministero seguirà su questa via, provvedendo a tutti i casi che gli verranno fatti noti dagli interessati, o direttamente od a mezzo delle autorità comunali.

Posso dire di più che, visto il ripetersi di tanti casi, il Ministero studia il modo di potere permanentemente evitare l'inconveniente a cui ha alluso, con la sua interrogazione, l'onorevole Dello Sbarba. Spero che egli, dopo queste dichiarazioni, possa dirsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DELLO SBARBA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra della sua risposta che io non potevo aspettarmi

diversa, data la evidente giustizia della mia interrogazione.

Le sue dichiarazioni valgono a tranquillizzarmi non tanto per quella larghezza d'interpretazione che in confronto di casi pietosissimi il Governo assicura di avere adottata, quanto e sopra tutto per la promessa, che è implicita nella sua risposta, di evitarne la ripetizione in avvenire, mediante una riforma dell'articolo 73 della legge sul reclutamento dell'esercito, della quale par abbia già impresso lo studio. Non credo però inutile di esporre brevissimamente alla Camera la causa dei lamentati inconvenienti ed il modo come si potrebbe, a mio parere, porvi rimedio.

L'articolo 73 della legge sul reclutamento dispone che il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'assegnazione alla 2ª categoria e che, posteriormente alla chiusura della leva nella quale fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della sua famiglia, venga a trovarsi in alcuna delle condizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio all'una o all'altra categoria.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si è verificata la modificazione della composizione della famiglia.

Ora nella pratica avviene che la maggior parte degli aventi diritto a questo passaggio di categorie non può usufruire del beneficio, perchè, ignara della procedura fissata dalla legge, non ha prodotto nel termine utile, la prova della mutata composizione di famiglia. Anzi recentemente, in occasione del richiamo di classi sotto le armi, si verificarono inconvenienti di eccezionale gravità, episodi dolorosissimi, che il ministro della guerra ha mostrato di non ignorare e che si risolverono in vere e proprie sciagure domestiche per numerose famiglie di lavoratori specie delle campagne.

Io potrei narrare alla Camera casi di vecchi genitori, di fanciulli, di spose in stato d'avanzata gravidanza, improvvisamente privati dell'unico sostegno loro a cui dovè soccorrere la carità cittadina.

È tollerabile tutto questo? Evidentemente no. La disposizione dell'articolo 73 non può essere un terno al lotto; esso ha un fine d'ordine sociale, non crea un privilegio, non stabilisce una condizione di favore, ma mira a restituire la eguaglianza di ciascun